



DELLA REPUBBLICA SOMALA

ANNO IX

Mogadiscio, 27 Luglio 1968

Suppl. n. 5 al n. 7

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Pubblicazione Mensile

PREZZO: Sh. So 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So 100 Estero Sh. So 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorra dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari.

SOMMARIO

—6—

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- LEGGE 20 Giugno 1968, n. 22 — *Conversione in Legge con modifica del Decreto-legge 3 Marzo 1968, n. 5 relativa alla modifica di alcuni articoli della Legge 29 Giugno 1967, n. 19, sull'Istituzione dell'Ente per il Teatro Nazionale.* Pag. 879
- LAW No. 22 of 20 June 1968 — *Conversion into Law of Decree-Law No. 5 of 3 March 1968, Amendments to some articles of Law No. 19 of 29 June 1967, on the Establishment of the National Theatre Agency.* » 880
- LEGGE 22 Giugno 1968, n. 23 — *Delega temporanea al Governo per l'approvazione e per la prima applicazione delle nuove Tariffe dei Dazi Doganali.* » 881
- LAW No. 23 of 22 June 1968 — *Temporary Delegation to the Government for the approval and first application of the new customs duties Tariff.* » 882
- LEGGE 25 Giugno 1968, n. 24 — *Accordo tra la Repubblica Somala e la Repubblica Popolare di Bulgaria per la Cooperazione scientifica e tecnica.* » 883

LAW No. 24 of 25 June 1968 — <i>Agreement between the Somali Republic and the People's Republic of Bulgaria concerning scientific and technical Cooperation.</i>	Pag. 885
LEGGE 25 Giugno 1968, n. 25 — <i>Ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Somala e quello della Repubblica Federale Tedesca sull'Assistenza Finanziaria.</i>	» 887
LAW No. 26 of 25 June 1968 — <i>Ratification of the agreement on financial aid between the Government of the Somali Republic and the Government of the German Federal Republic.</i>	» 890
LEGGE 25 Giugno 1968, n. 26 — <i>Accordo Commerciale tra il Governo della Repubblica Somala ed il Governo della Repubblica Popolare di Bulgaria.</i>	» 892
LAW No. 26 of 25 June 1968 — <i>Commercial Agreement between the Government of the Somali Republic and the Government of the People's Republic of Bulgaria.</i>	» 898
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 Luglio 1968, n. 168 — <i>Nomina del Ministro delle Finanze On. Abdullahi Jirreh Dualeh a Ministro della Pubblica Istruzione «ad interim».</i>	» 902
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 Luglio 1968, n. 169 — <i>Nomina del Primo Ministro On. Mohamed Ibrahim Egal a Ministro dell'Industria e Commercio «ad interim».</i>	» 904
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 Luglio 1968, n. 170 — <i>Nomina del Ministro dell'Interno On. Yassin Nur Hassan a Primo Ministro «ad interim».</i>	» 904
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 Luglio 1968, n. 171 — <i>Nomina del Ministro dell'Agricoltura On. Ali Omar Scego a Ministro degli Affari Esteri «ad interim».</i>	» 905
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 Luglio 1968, n. 172 — <i>Nomina del Ministro della Sanità e Lavoro On. Mohamed Scek Mohamed Dahir a Ministro delle Informazioni «ad interim».</i>	» 905

DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA E AFFARI RELIGIOSI 12 Giugno 1968, n. 173 — <i>Nomina della Commissione Speciale per l'Albo dei Procuratori Sciaraitici per l'anno 1968.</i>	Pag. 906
---	----------

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI — <i>Avviso ad Opponendum a favore dei Sigg. Scek Mohamed Aden e Scerif Mohamed Hassan - Mogadiscio. (501)</i>	» 907
SOCIETA' S. A. C. A. — <i>Estratto del Bilancio 1967. (502)</i>	» 908
SOCIETA' SO. FI. SO. — <i>Estratto del Verbale dell'Assemblea Straordinaria. (503)</i>	» 909
SOCIETA' S. A. G. — <i>Estratto del Verbale dell'Assemblea Ordinaria. (504)</i>	» 910
SOCIETA' S. C. I. S. — <i>Estratto del Verbale dell'Assemblea Ordinaria. (505)</i>	» 911
SOCIETA' AR. ME. S. — <i>Estratto del Verbale dell'Assemblea Ordinaria. (506)</i>	» 913

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 Giugno 1968, n. 22.

Conversione in Legge con modifica del Decreto-legge 3 Marzo 1968, n. 5, relativa alla modifica di alcuni articoli della Legge 29 Giugno 1967, n. 19 sull'Istituzione dell'Ente per il Teatro Nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge.

Art. 1

E' convertito in legge il Decreto-legge 3 Marzo 1968, n. 5 Modifica di alcuni articoli della Legge 29 Giugno 1967, n. 19, sull'Istituzione dell'Ente per il Teatro Nazionale, con la seguente modifica agli articoli 1, 2 e 3.

Art. 1, lettera d)

«... d) un Direttore dei Programmi Teatrali.

Art. 2, comma 1 e 3

1. I Membri del Comitato Direttivo, il Direttore del Teatro, il Direttore dei Programmi teatrali ed i Membri del Collegio dei Revisori, sono nominati con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle Informazioni, sentito il Consiglio dei Ministri.

2. I membri del Comitato Direttivo, il Direttore del Teatro il Direttore dei Programmi Teatrali, ed i Membri del Collegio dei Revisori possono essere rimossi dall'incarico, per gravi motivi, negli stessi modi previsti per nomina.

Art. 3, comma 3

3. Il Direttore dei Programmi Teatrali esercita le sue funzioni alle dipendenze del Direttore del Teatro.

Mogadiscio, li 20 Giugno 1968.

ABDIRASCID ALI SCERMARKE

Il Primo Ministro

MOHAMED HAGI IBRAHIM EGAL.

Il Ministro delle Informazioni

ALI MOHAMED OSSOBLE «Wardiglei»

LAW No. 22 of 20 June 1968.

Amendments to some articles of Law 29 June 1967, No. 19, on the Establishment of the National Theatre Agency, with amendments to articles 1, 2 and 3.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Taking note of the approval of the National Assembly;

HEREBY PROMULGATES

the following law:

Art. 1

Decree-Law No. 5 of 3 March 1968 on Amendments to some articles of Law No. 19 of 29 June, 1967, concerning the Establishment of the National Theatre Agency, is hereby converted into law with the following amendments to articles 1, 2 and 3.

Art. 1, sub-paragraph (d)

«.....(d) One Director of the Theatrical Programmes;

Art. 2, paragraph 1 and 3.

1. The Members of the Board of Directors, the Director of the Theatre, the Director of the Theatrical Programmes and the Members of the Board of Auditors shall be appointed by decree of the President of the Republic on the proposal of the Minister of Information, having heard the Council of Ministers.

2. The Members of the Board of Directors, the Director of the Theatre, the Director of the Theatrical Programmes and the Members of the Board of Auditors may be terminated for sufficient reason following the procedure prescribed for their appointment.

Art. 3, paragraph 3.

3. The Director of the Theatrical Programmes does the work under the direction of the Director of the Theatre.

Mogadishu, 20 June, 1968.

ABDIRASCID ALI SCERMARKE

The Prime Minister

MOHAMED HAGI IBRAHIM EGAL.

The Minister of Information

ALI MOHAMED OSSOBLE «Wardiglei»

LEGGE 22 Giugno 1968, n. 23.

Delega temporanea al Governo per l'approvazione e per la prima applicazione delle nuove Tariffe dei Dazi Doganali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Entro il 31 Dicembre 1968 è data facoltà al Governo di emanare norme aventi forza di legge per l'approvazione e l'applicazione della nuova Tariffa Doganale redatta in accordo con gli impegni tariffari previsti dalla Convenzione di Associazione con la C.E.E. ed in conformità alla Nomenclatura Tariffaria di Bruxelles.

Art. 2

Entro il 31 Dicembre 1968 è data inoltre facoltà al Governo:

- a) di modificare talune aliquote tariffarie, in rapporto alle necessità di sviluppo, alle esigenze di Bilancio ed alla semplificazione del sistema tributario;
- b) di «conglobare» l'Imposta sugli Acquisti di cui D. L. 28 Dicembre 1965, n. 6, al Dazio di Importazione;
- c) di aggiornare e coordinare le note preliminari delle Tariffe non il Diritto accessori.

Art. 3

La presente Legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e sarà inserita nella Raccolta delle Leggi e dei Decreti dello Stato.

Mogadiscio, li 22 Giugno 1968.

ABDIRASCID ALI SCERMARKE

Il Primo Ministro
MOHAMED HAGI IBRAHIM EGAL

Il Ministro delle Finanze
ABDULLAHI GIRA' DUALEH

LAW No. 23 of 22 June 1968.

Temporary delegation to the Government for the approval and first application of the new customs duties Tariff.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Taking note of the approval of the National Assembly;

HEREBY PROMULGATES

the following law:

Art. 1

Within the 31st of December, 1968, the Government is hereby empowered to issue regulations having the force of Law for the approval and application of the new Customs Tariff drawn up in accordance with the obligations laid down in the Convention of Association between the European Economic Community and the African and Malagasy States Associated with that Community signed at Yaounde on the 20th of July, 1963, and in conformity with the Tariff Nomenclature of Brussels.

Art. 2

Within the 31st of December, 1968, the Government is also authorized:

- a) make alterations in certain tariff quotas with regard to its development needs, budget requirements and taxation system simplification;
- b) «conglobate» the Purchase Tax referred to in D. L. No. 6 of 28 December 1965 to the Import Duty;
- c) to bring up-to-date and co-ordinate the Tariff's preliminary notes as well as its additional Duties and Charges.

Art. 3

This Law shall come into force on the day of its publication on the Official Bulletin and shall be included in the Official Compilation of Laws and Decrees of the Somali Republic.

All persons shall be required to observe it and cause others to observe it as a law of the Republic.

Mogadishu, 22 June 1968.

ABDIRASCID ALI SCERMARKE

The Prime Minister
MOHAMED HAGI IBRAHIM EGAL

The Minister of Finance
ABDULLAHI GIRA' DUALEH

LEGGE 25 Giugno 1968, n. 24.

Accordo fra la Repubblica Somala e la Repubblica Popolare di Bulgaria per la cooperazione scientifica e tecnica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

La seguente legge:

Il Governo della Repubblica Somala ed il Governo della Repubblica Popolare di Bulgaria nel desiderio di consolidare le amichevoli relazioni e di rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi per meglio sviluppare la cooperazione scientifica e tecnica tra loro, hanno concordato quanto segue:

Art. 1

Le due Parti Contraenti coopereranno nello spirito della mutua comprensione nel campo tecnico e scientifico ed applicheranno le più vantaggiose conoscenze e metodi da loro sviluppati, per incrementare lo sviluppo economico dei due Paesi.

Art. 2

La cooperazione che sarà effettuata sotto l'art. 1 di questo Accordo consisterà nell'assistenza scientifica e tecnica che le due Parti Contraenti garantiranno fra loro, nominativamente:

- a) Scambio di merci, specialisti ed esperti in campi tecnici e scientifici;
- b) Scambio di borse di studio per studenti e candidati nel campo dell'istruzione;
- c) Elaborazione di progetti per il comune approvvigionamento di piani di sviluppo industriale e metodi e schemi tecnicamente specificati che permettano la realizzazione dei suddetti piani e progetti;
- d) Ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnica per cui ambedue le parti addiverranno ad un Accordo.

Art. 3

Il volume e l'approvvigionamento della cooperazione tecnica e scientifica, la natura del lavoro degli esperti, specialisti e consiglieri, le loro remunerazioni e le condizioni che essi avranno per lavorare, saranno stabiliti per un periodo speciale e saranno incorporati in contratti che saranno conclusi dagli Enti autorizzati a tale scopo dalle due Parti Contraenti.

Art. 4

Tutte le persone svolgenti le loro mansioni nel territorio dell'altra Parte Contraente in ossequio a questo Accordo, seguiranno, nella loro attività, speciali provvedimenti per ogni caso particolare, e si asterranno da qualsiasi interferenza negli affari interni ed esterni di quel Paese.

Art. 5

Ciascuna delle Parti Contraenti si impegna con i suoi mezzi ad estendere nel suo territorio ai cittadini dell'altra Parte Contraente tutte le facilitazioni necessarie per la soddisfazione degli incarichi da realizzare sotto questo Accordo.

Art. 6

Le due Parti Contraenti si impegnano a non comunicare ad una terza Parte, senza la preventiva consultazione con l'altra Parte, i risultati della cooperazione scientifica e tecnica quando questi risultati pregiudicano l'interesse vitale dell'altra parte.

Art. 7

Il presente Accordo entrerà in vigore dal giorno in cui le due Parti Contraenti avranno confermato con uno scambio di note che questo Accordo è stato approvato con le rispettive procedure costituzionali dalle Parti Contraenti e sarà provvisoriamente applicato dal giorno della sua firma.

L'accordo sarà valido per un periodo di 2 anni dopo di che la sua validità sarà automaticamente estesa da un anno all'altro a meno che una delle Parti Contraenti non dia comunicazione scritta della sua intenzione di porre fine a questo Accordo 3 mesi prima della sua scadenza.

Mogadiscio, li 25 Giugno 1968.

ABDIRASCID ALI SCERMARKE

Il Primo Ministro

MOHAMMED HAGI IBRAHIM EGAL.

Il Ministro per gli Affari Esteri a. i.

MOHAMMED HAGI IBRAHIM EGAL.

LAW No. 24 of 25 June, 1968.

Agreement between the Somali Republic and the People's Republic of Bulgaria concerning Scientific and Technical Cooperation.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Taking note of the approval of the National Assembly;

HEREBY PROMULGATES

the following law:

The Government of the Somali Republic and the Government of the People's Republic of Bulgaria being desirous to consolidate friendly relations and to strengthen the economic relations between the two countries as well as to develop scientific and technical co-operation between them, have agreed as follows:

Article 1

The two Contracting Parties shall co-operate in a spirit of mutual understanding in the technical and scientific fields and shall apply the most advanced knowledge and methods evolved therein furthering the economic development of the two countries.

Article 2

The co-operation which will be carried out under Article 1 of this Agreement, will consist in scientific and technical assistance which the two Contracting Parties will grant to each other, namely:

- a) The exchange of goods, specialists and special advisers in technical and scientific fields;
- b) The exchange of scholarship students and probationers in the field of education;
- c) Elaboration of projects for the common provisions of the plans for industrial development and specified technical methods and schemes which afford the realization of such projects and plans;
- d) Any other form of scientific and technical co-operation for which both Parties will come to an agreement.

Article 3

The volume and the provisions of the technical and scientific co-operation, the nature of the work of experts, specialists and advisers, their remuneration and the conditions under which they have to work, shall be established for a specified period and shall be embodied in contracts to be concluded by organisations authorised for this purpose by the two Contracting Parties

Article 4

All persons carrying out their duties on the territory of the other Contracting Party in accordance with this Agreement, shall, in their activities, follow the provisions specified for each particular case, shall refrain from any interference in the internal and external affairs of that country.

Article 5

Each of the Contracting Parties undertakes, within its resources to extend on its territory to the citizens of the other Contracting Party all necessary facilities for the fulfilment of the tasks to be carried out under this Agreement.

Article 6

The two Contracting Parties undertake not to communicate to third party, without prior consultation with the other Party, the result of the scientific and technical co-operation when such communication prejudices the vital interest of the other party.

Article 7

The present Agreement shall enter into force on the day when the two Contracting Parties have confirmed by exchange of notes that the Agreement has been approved under the respective constitutional procedures of the Contracting Parties, it shall be provisionally applied from the day of its signature.

The Agreement shall be valid for a period of two years, from then onwards its validity shall be automatically extended from one year to another unless one of the Contracting Parties has communicated in writing its intention to terminate this Agreement three months before the end of its validity

Mogadishu, 25 June 1968.

ABDIRASCID ALI SCERMARKE

The Prime Minister
MOHAMED HAGI IBRAHIM EGAL.
The Minister of Foreign Affairs a. i.
MOHAMED HAGI IBRAHIM EGAL.

LEGGE 25 Giugno 1968, n. 25.

Ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Somala e quello della Repubblica Federale Tedesca sull'Assistenza Finanziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo della Repubblica Federale Tedesca metterà il Governo della Repubblica Somala in grado di contrarre prestiti all'ammontare di un milione e mezzo di Marchi Tedeschi con la Società Prestiti per lo Sviluppo («Kreditanstalt für Wiederaufbau») di Francoforte sul Meno, per i seguenti progetti:

- a) 200.000 (duecentomila) M. T. per coprire il costo del rimanente tratto della strada Chisimaio-Gelib;
- b) 1.300.000 (un milione e trecentomila) per la SOMALTEX. La SOMALTEX utilizzerà tali fondi per acquisti di cotone locale per il periodo 1967-1970 (circa), per quanto tali raccolti non possono essere lavorati nell'ambito di una regolare produzione.

2. Ad avvenuto rimborso da parte della SOMALTEX, il Governo Somalo metterà il prestito menzionato al comma (b) del paragrafo 1 di cui sopra a disposizione di una Banca Somala di Sviluppo ancora da scegliersi, allo scopo di stimolare progetti aventi importanza dal punto di vista della politica di sviluppo. La Banca di Sviluppo sarà scelta di comune accordo tra le parti contraenti.

3. Il progetto nel paragrafo (2) di cui sopra menzionato può essere sostituito con altri progetti di comune accordo tra le parti contraenti stabiliti.

Art. 2

1. L'accordo di prestito (accordo supplementare) connesso con il progetto al comma (a) del paragrafo (1) dell'articolo 1 del presente accordo menzionato, è già stato concluso.

2. L'utilizzazione dei prestiti al paragrafo (1) dell'articolo 1 del presente accordo menzionato, ed i termini e le condizioni a cui saranno concessi saranno governati dalle disposizioni dell'accordo da concludersi tra il contraente il prestito e la Società Prestiti per lo Sviluppo («Kreditanstalt für Wiederaufbau»), accordo che sarà soggetto alle disposizioni legali applicabili nella Repubblica Federale Tedesca.

3. La Banca Centrale Somala garantirà alla Società Prestiti allo Sviluppo («Kreditanstalt für Wiederaufbau») tutti i pagamenti come pure il conseguente trasferimento di essi da effettuarsi in adempimento degli impegni dal contraente il prestito assunti ai sensi dell'accordo di prestito già concluso e di quello ancora da concludersi.

Art. 3

Il Governo della Repubblica Somala esenterà la Società Prestiti allo Sviluppo («Kreditanstalt für Wiederaufbau») da tutte le tasse e pubbliche imposte nella Repubblica Somala riscosse al momento della conclusione, o in fase di esecuzione, degli accordi di prestito nell'articolo 2 del presente accordo citati.

Art. 4

Il Governo della Repubblica Somala, subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 5 del presente Accordo, permetterà ai passeggeri e fornitori la libera scelta dei mezzi di trasporto per quanto riguarda i movimenti via mare o via aerea di persona e merci risultanti dalla concessione dei prestiti; si asterrà dal prendere qualsiasi misura suscettibile di escludere o pregiudicare la partecipazione di imprese di trasporto tedesche, e concederà i permessi richiesti.

Art. 5

I prestiti non saranno utilizzati per il finanziamento di forniture o servizi da paesi e regioni dal Governo della Repubblica Federale Tedesca con separata comunicazione elencati, ivi incluso anche forniture aventi origine da qualsiasi di tali paesi o regioni. Ugualmente, mezzi di tali paesi o regioni saranno utilizzati per il trasporto di forniture con i prestiti finanziate.

Art. 6

Forniture e servizi per progetti finanziati dai prestiti saranno subordinati a pubblici bandi di gara, a meno che non venga disposto altrimenti in casi particolari.

Art. 7

Per quanto concerne le forniture risultanti dai prestiti concessi,

Il Governo della Repubblica Federale Tedesca tiene in particolar modo a che preferenza sia data ai prodotti delle industrie della circoscrizione territoriale di Berlino («Land Berlin»).

Art. 8

Eccezion fatta per quelle disposizioni dell'articolo 4 che si riferiscono a trasporti via aerea, questo Accordo si applica anche alla circoscrizione territoriale di Berlino («Land Berlin») a meno che il Governo della Repubblica Federale Tedesca non comunichi diversamente al Governo della Repubblica Somala entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Il presente accordo entrerà in vigore dalla data della firma.

Fatto a Mogadiscio, addì 30 del mese di Novembre 1967.

Mogadiscio, li 25 Giugno 1968.

ABDIRASCID ALI SCERMARKE

Il Primo Ministro

MOHAMED HAGI IBRAHIM EGAL

Il Ministro degli Affari Esteri a. i.

MOHAMED HAGI IBRAHIM EGAL

LAW No. 25 of 25 June, 1968.

Ratification of the Agreement on Financial Aid between the Government of the Somali Republic and the Government of the German Federal Republic.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Taking note of the approval of the National Assembly;

HEREBY PROMULGATES

the following law:

Article 1

1. The Government of the German Federal Republic shall enable the Government of the Somali Republic to contract loans up to one and half million German Markes with the Loan Agency for Development («Kreditanstalt für Wiederaufbau») at Frankfurt on the Main, for financing of the following schemes:

- a) 200.000 (two hundred thousand) G. M. to cover the cost expenses of the remaining stretch of Chisimiao-Gelib road;
- b) 1.300.000 (one million three hundred thousand) G. M. for Somaltex. Such Funds shall be used by the Somaltex to purchase the locally produced cotton during the period 1967-1970 (approximately), in so far such cotton harvests cannot be processed within a regular output.

2. Once that amount being reimbursed by the Somaltex, the Somali Government shall place the loan referred to in paragraph (1) sub-paragraph (b) above to disposal of a Somali Development Bank, still to be assigned, in order to spur schemes which appear to be important from development policy point of view. Such a Development Bank shall be assigned by mutual consent between the Contracting Parties.

3. Any other schemes set out by mutual consent between the Contracting Parties may substitute for the scheme referred to in paragraph (2) above.

Art. 2

1. The loan agreement (a supplementary agreement) relevant to the scheme referred to in article 1 paragraph (1) sub-paragraph (a) of this Agreement has been already concluded.

2. The utilization of the loans referred to in article 1 paragraph (1) of this Agreement and terms under which they will be granted shall be ruled by the Agreement's provisions to be concluded between the borrowing party and the Loan Agency for Development (Kreditanstalt für Wiederaufbau), such an Agreement shall be governed by the legal provisions applicable in the German Federal Republic.

3. The Somali National Bank shall guarantee the Loan Agency for Development («Kreditanstalt für Wiederaufbau») for all payments as well as the subsequent transfer thereof which are to be made in fulfilment of obligations undertaken by the borrowing party, by the terms of the already concluded or still to be concluded Loan agreement.

Art. 3

The Government of the Somali Republic shall exempt the Loan for Development Agency («Kreditanstalt für Wiederaufbau») from any tax or duty payment which are collected in the Somali Republic on conclusion or during performance of the loan agreement laid down in article 2 above.

Art. 4

The Government of the Somali Republic shall, subordinately to the provisions laid down in article 5 of this Agreement, permit passengers and suppliers to freely take their choice as to means of conveyance by sea or by air of such persons and goods as set out by the loans' terms; it shall refrain from taking any measures which may exclude or be prejudicial to German transport concerns' participation therein and shall grant the request permits.

Art. 5

The loans shall not be used to finance supplyings or services from such countries and regions as indicated by the Government of the German Federal Republic, in a separate list, included also supplyings originating in any one of such countries or regions. Likewise, means of transportation belonging to such countries or regions shall not be used for conveyance of any supplyings financed by those loans.

Art. 6

Supplyings and services to schemes financed by such loans shall be subject to public tender's announcements, unless it is otherwise provided for in some particular cases.

Art. 7

As regards supplyings from granted loans, the Government of the German Federal Republic particularly likes products of Berlin Area («Land Berlin») industries to be given the preference

Art. 8

Except as otherwise provided for in article 4 in so far concerning transport by air, this Agreement also applies to Berlin Area («Land Berlin»), unless the Government of the German Federal Republic transmits a different communication to the Government of the Somali Republic not later than three months from the date of entry in force of this Agreement.

Art. 9

This Agreement shall come into force on the date of the signature affixed thereto.

DONE at Mogadiscio on the 30th day of November 1967, in four originals — two in the English and two in the German languages — all of these texts being equally authentic.

For the Government of the Somali Republic
MOHAMED HAJI IBRAHIM EGAL

For the Government of the German Federal Republic
ROSENGARTEN

LEGGE 25 Giugno 1968, n. 26.

Accordo Commerciale fra il Governo della Repubblica Somalia ed il Governo della Repubblica Popolare di Bulgaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Il Governo della Repubblica Somalia ed il Governo della Repubblica Popolare di Bulgaria essendo desiderosi di promuovere ulteriore sviluppo nel commercio fra i due Paesi sulla base del mutuo e reciproco beneficio, hanno concordato come segue:

Art. 1

I due Governi, con le migliori intenzioni, daranno massima considerazione alle possibilità di promuovere ed espandere il commercio fra i due Paesi.

Al fine di stimolare e facilitare il commercio tra la Repubblica Popolare di Bulgaria e la Repubblica somala i due Governi accor-

dano di garantire al loro stesso il trattamento della Nazione più favorita con tutti i mezzi concernenti il commercio fra i due Paesi.

Quanto previsto nel precedente paragrafo non sarà applicato per quanto segue:

- a) Ogni vantaggio che uno dei due Paesi ha accordato o potrà accordare in ogni momento durante la validità di questo Accordo ai Paesi limitrofi per facilitare il commercio di frontiera.
- b) Facilitazioni derivanti da ogni unione doganale di cui una delle Parti Contraenti è o diventerà membro.

Art. 2

La consegna delle merci della Repubblica Popolare di Bulgaria alla Repubblica Somala e dalla Repubblica Somala alla Repubblica Popolare di Bulgaria durante la validità di questo Accordo, sarà effettuata in conformità con le merci segnate nelle Liste «A» e «B» allegate a questo Accordo, formante parte integrante dello stesso.

Tuttavia e sottinteso che le liste «A» e «B» non sono esaurienti e le merci non menzionate nelle due liste possono essere soggetto a scambio con mutuo accordo.

Art. 3

Le parti Contraenti si impegnano a garantire le necessarie licenze di importazioni ed esportazione per le merci menzionate nella lista «A» e nella lista «B» soggette ai regolamenti sull'importazione e l'esportazione in vigore in ciascun Paese durante la validità di questo Accordo.

Art. 4

Le due Parti Contraenti permetteranno l'importazione e l'esportazione esente da tasse nei limiti consentiti dalle leggi, e regolamenti in vigore in ciascun Paese, per quanto segue:

- a) Campioni di merci e materiale pubblicitario, necessario per ricevere ordinazioni e per pubblicità;
- b) Articoli e merci per esposizioni e fiere a condizione che questi articoli e merci non saranno vendute.

Art. 5

Le due Parti Contraenti accordano che i pagamenti a copertura del commercio e i pagamenti invisibili fra i due Paesi saranno effettuati in lire sterline convertibili e saranno regolati dai Regolamenti di Controllo Cambio in vigore in ciascun Paese.

Al contrario di ciò altra moneta convertibile può essere usata per effettuare i pagamenti stipulati nel precedente paragrafo di questo accordo con mutuo accordo di ambedue i Paesi.

A tal fine tutti i contratti e le fatture relative al commercio fra i due Paesi saranno fatti in lire sterline o in altra moneta convertibile accordata.

Art. 6

Alle navi mercantili di ciascuna delle Parti Contraenti mentre entreranno, stazioneranno e lasceranno i porti dell'altro Paese sarà accordato il trattamento della Nazione più favorita con riguardo a tutte le facilitazioni e imposte previste dalle sue leggi, regole e regolamenti verso le navi mercantili di ogni terzo Paese.

Questo principio, pertanto, non è applicato alle navi adibite al traffico costiero.

Art. 7

I costi delle merci da scambiare concordemente all'articolo 3, saranno stabiliti sulla base del prezzo mondiale prevalente nel mercato centrale per le rispettive merci.

Art. 8

Le consegne delle merci oggetto del presente Accordo, saranno effettuate sulla base di contratti conclusi tra le imprese ed Enti del Commercio Estero Bulgaro come persone giuridiche autonome ed indipendenti, senza intermediari, e le persone fisiche e giuridiche della Repubblica somala che sono autorizzate ad esercitare il commercio estero con altri Paesi.

Art. 9

I Rappresentanti ambedue i Paesi accordano di incontrarsi in qualsiasi momento sarà necessario per risolvere ogni problema derivante dall'attuazione del presente Accordo e se necessario di avanzare proposta ai propri rispettivi Governi.

Art. 10

Il presente Accordo andrà in vigore dalla data in cui le due Parti Contraenti hanno confermato con scambio di note che l'accordo è stato approvato con le rispettive procedure costituzionali dalle Parti Contraenti, esso sarà provvisoriamente applicato dalla data della sua firma.

L'Accordo sarà valido per un periodo di 1 anno e sarà automaticamente esteso da un anno all'altro a meno che una delle Parti Contraenti non comunicherà per iscritto la sua intenzione di terminare questo Accordo 3 mesi prima della sua scadenza.

Mogadiscio, li 25 Giugno 1968.

ABDIRASCID ALI SCERMARKE

Il Primo Ministro

MOHAMED HAGI IBRAHIM EGAL

Il Ministro degli Affari Esteri a. i.

MOHAMED HAGI IBRAHIM EGAL

LISTA «A»

Merci per l'esportazione dalla Bulgaria alla Somalia

1. - Macchine per la lavorazione dei metalli e macchinari strumentali.
2. — Macchinari per costruzioni.
3. -- Macchinari per trasporti.
4. — Montacarichi elettrici.
5. - Carri batteria.
6. -- Macchinari per l'industria mineraria.
7. — Motori a combustione interna.
8. — Pompe.
9. — Refrigeratori.
10. - Macchinari per la lavorazione del legno.
11. — Macchinari agricoli.
12. -- Motori elettrici.
13. -- Isolatori elettrici e materiale d'installazione.
14. — Isolatori.
15. - Accumulatori e pezzi di ricambio degli stessi.
16. — Separatori microfonic.
17. -- Apparecchio radio, televisori, etc.
18. — Quadri di distribuzione telefonici ed apparecchi.
19. — Apparecchi di misurazione elettrica.
20. -- Apparecchio elettromedicali.
21. — Caloriferi elettrici.
22. — Batterie anodo.
23. — Trasformatori.
24. - Trasformatori per saldature elettriche.
25. — Cavi e corde.
26. — Motocicli.
27. — Biciclette.
28. — Laminati di ferro e cemento armato.
29. — Articoli di amianto-cemento.
30. — Articolisanitari e da costruzione.
31. — Cemento

32. Faggio pavorizzato.
33. Compensato di legno.
34. --- Legni ricostituiti.
35. Porcellane di tutte le specie.
36. — Fili da cucire.
37. - Articoli di gomma.
38. - Fiammiferi.
39. — Vetri per finestre.
40. — Articoli di vetro.
41. -- Articoli di legno.
42. — Tappeti.
43. -- Materiale cancelleria.
44. — Soda caustica.
45. -- Genere sodica.
46. — Polvere sulfurica.
47. — Zinco bianco.
48. — Bicarbonato di soda.
49. — Trementina.
50. Bicarbonato ammonico.
51. — Carbur.
52. -- Olii di essenze.
53. — Nitrado di sodio.
54. Medicinali, materiali e prodotti farmaceutici.
55. — Fertilizzanti, azoto.
56. -- Tinture e vernici.
57. -- Tessuti di cotone.
58. - Tessuti di lana.
59. -- Calze di cotone e lana.
60. — Articoli di abbigliamento in lana e cotone.
61. Articoli di lino.
62. Corda di canapa.
63. Asciugamani.
64. Confetture e sciroppi.
65. Conserve vegetali.
66. Pomodori lavorati.

67. -- Peifne secche.
68. -- Tabacco e sigarette
69. -- Plastici.
70. -- Giocattoli.
71. -- Films.
72. -- Acqua minerale.
73. -- Sciroppi di frutta.

LISTA «B»

Merci per l'esportazione dalla Somalia alla Bulgaria

1. -- Arachidi.
2. -- Gomma arabica.
3. -- Altri generi di gomma e resina.
4. -- Sesamo.
5. -- Bestiame.
6. -- Cuoi e pelli.
7. -- Olii di semi.
8. -- Pesce salato in scatola e secco.
9. -- Pelli salate di bovini ed ovini.
10. -- Cera d'api.
11. -- Gesso.
12. -- Banane ed altre frutta tropicali.
13. -- Cedri.
14. -- Minerali di ferro.
15. -- Incenso.
16. -- Carne in scatola e congelata.
17. -- Cotone.
18. -- Spiriti e melasse.
19. -- Grassi animali.
20. -- Manufatti.
21. -- Diversi.

LAW No. 26 of 25 June, 1968.

Trade Agreement between the Government of the Somali Republic and the Government of the People's Republic of Bulgaria.

The Government of the Somali Republic and the Government of the People's Republic of Bulgaria being desirous to promote the further development of trade between the two countries on the basis of equality and mutual benefit, have agreed as follows:

Article 1

The two Governments shall, with best intention, give full consideration to the possibilities of promoting and expanding trade between the two countries.

In order to stimulate and facilitate trade between the People's Republic of Bulgaria and the Somali Republic the two Governments agree to grant each other Most Favoured Nation treatment in all matters related to trade between the two countries.

The provisions of the preceding paragraph shall not apply to the following:

- a) Any advantage which either country has accorded or may accord at any time during the validity of this Agreement to contiguous countries facilitating frontier trade.
- b) Facilities arising out of any Customs Union to which either of the Contracting Parties is or may become a member.

Article 2

Deliveries of goods from the People's Republic of Bulgaria to the Somali Republic and from the Somali Republic to the People's Republic of Bulgaria during the validity of this Agreement, shall be effected in conformity with the Lists of goods marked «A» and «B» attached to this Agreement, forming an integral part thereof.

It is however understood that Lists «A» and «B» are not exhaustive and goods not mentioned in the two Lists could by mutual agreement be a subject of exchange.

Article 3

The Contracting Parties undertake to grant the necessary import and export licenses for the goods mentioned in Lists «A» and «B» subject to the import export regulations in force in each country during the validity of this Agreement.

Article 4

The two Contracting Parties shall free of import and export duties within the framework of the laws, rules and regulations in force in each country, the following:

- a) Samples for goods and advertisement materials, necessary for receiving orders and for advertisement;
- b) Articles and goods for exhibitions and fairs, provided that these articles and goods shall not be sold.

Article 5

The two Contracting Parties agree that payments covering trade and invisible payments between the two countries shall be effected in convertible pounds sterling and shall be governed by the Exchange Control Regulations in force in either country.

Regardless of that every other convertible currency could be used for effecting payments stipulated in the preceding paragraph of this Article by mutual agreement of both countries. For this purpose all contracts or invoices relating to the trade between the two countries shall be expressed in pounds sterling or in any other currency agreed upon.

Article 6

Merchant ships of either Contracting Party, while entering, staying or leaving the ports of the other country shall be accorded Most Favoured Nation treatment in respect of all facilities and charges provided under its laws, rules and regulations to merchant ships of any third Party.

This principle, however, shall not applied to ships engaged in coastal traffic.

Article 7

The prices for the goods to be exchanged according to Article 3, will be established on the basis of the world prices prevailing in the principal markets for the respective goods.

Article 8

Deliveries of goods subject to the present Agreement, shall be effected on the basis of the contract concluded between the Bulgaria Foreign Trade enterprises and organizations, as autonomous and independent juridical persons, on the one hand, and physical and juridical persons from the Republic of Somalia who are authorized to conduct foreign trade with other countries.

Article 9

Representatives of both countries agree to meet at any time when it may be necessary to settle any problems arising out for the implementation of the present Agreement and if necessary to make recommendations to their respective Governments.

Article 10

The present Agreement shall enter into force on the day when the two Contracting Parties have confirmed by exchange of notes that the Agreement has been approved under the respective constitutional procedures of the Contracting Parties, it shall be provisionally applied from the day of its signature.

The Agreement shall be valid for a period of one year its validity shall be automatically extended from one year to another unless one of the Contracting Parties has communicated in writing its intention to terminate this Agreement three months before the end of its validity.

DONE and signed in Mogadishu on the September 26, 1963, in two originals in the English Language both being authentic.

For the Government of the Somali Republic
On. ABDURAHMAN HAGI MUMIN

For the Government of the People's Republic of Bulgaria
PETAR STEFANOV

LIST «A»

Commodities for export from Bulgaria to Somalia

1. - Metal-working machines and instrumental machinery.
2. - Building machinery.
3. - Transport machinery.
4. - Electric hoists.
5. - Battery trucks.
6. Machinery for mining industry.
7. Internal combustion engines.
8. Pumps.
9. Refrigerators.
10. Woodworking machinery.
11. Agricultural machinery.

12. — Electric motors.
13. — Electric insulating and installation materials.
14. — Insulators.
15. — Accumulators and spare parts thereof.
16. — Micropore separators.
17. — Radio and television sets etc.
18. — Telephone switchboards and apparatuses.
19. — Electric measuring appliances.
20. — Electric medical apparatuses.
21. — Electric heating appliances.
22. — Anode batteries.
23. — Transformers.
24. — Electric welding transformers.
25. — Cables and wires.
26. — Motorcycles.
27. — Bicycles.
28. — Rolled ferrous metals, shaped and concrete iron.
29. — Asbestos cement wares.
30. — Sanitary and building faience.
31. — Cement.
32. — Steamed beech.
33. — Plywood.
34. — Chipboards.
35. — Porcelain all kinds.
36. — Sewing threads.
37. — Rubber articles.
38. — Matches.
39. — Windowglass.
40. — Glassware.
41. — Tableware.
42. — Carpets.
43. — Stationery.
44. — Caustic soda.
45. — Soda ash.
46. — Sulphur powder.

47. — Zink white.
 48. — Bicarbonate of soda.
 49. — Turpentine.
 50. — Ammonium bicarbonate.
 51. — Carbide.
 52. — Essential oils.
 53. — Sodium nitrite.
 54. — Medicines, pharmaceutical products and materials.
 55. — Fertilizers, nitrogen.
 56. — Dyes and lacquers.
 57. — Cotton textile.
 58. — Woolen textile.
 59. — Cotton and woolen hosiery.
 60. — Cotton and woolen ready-made clothing.
 61. — Linen articles.
 62. — Hemp ropes.
 63. — Towles.
 64. — Jams and syrups.
 65. — Vegetable preserves.
 66. — Processed Tomatoes.
 67. — Dried plums.
 68. — Tobacco and cigarettes.
 69. — Plastics.
 70. — Toys.
 71. — Films.
 72. — Mineral water.
 73. — Fruit syrup.
-

LIST «B»

Commodities for export from Somalia to Bulgaria

1. — Groundnuts.
2. — Gum arabic.
3. — Other kinds of gum and resin.
4. — Sesame.

5. — Cattle.
6. — Hides and skins.
7. — Oil seeds.
8. — Salted, canned and dried fish.
9. — Salted cattle and sheep casing.
10. — Beewax.
11. — Gypsum.
12. — Bananas and other tropical fruits.
13. — Citrus fruits.
14. — Iron-ore.
15. — Incense and frozen meat.
16. — Canned and frozen meat.
17. — Cotton.
18. — Spirit and molases.
19. — Animal fats.
20. — Handicrafts.
21. — Miscellaneous.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

21 Luglio 1968, n. 168.

Nomina del Ministro delle Finanze On. Abdullahi Jirreh Dualeh a Ministro della Pubblica Istruzione «ad interim».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 78 della Costituzione;

VISTO l'art. 8, secondo comma della Legge 3 Giugno 1962, n. 14, e successive modifiche sull'Ordinamento del Governo;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina del Ministro delle Finanze On. Abdullahi Jirreh Dualeh a Ministro della Pubblica Istruzione «ad interim», essendo il Titolare On. Aden Issak Ahmed partito per l'estero;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Con decorrenza 18 Luglio 1968, l'On. Abdullahi Jirreh Dualeh Ministro delle Finanze è nominato Ministro della Pubblica Istruzione «ad interim».

Mogadiscio, li 21 Luglio 1968.

ABDIRASCID ALI SCERMARKE

Il Primo Ministro

MOHAMED HAGI IBRAHIM EGAL.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

21 Luglio 1968, n. 169.

Nomina del Primo Ministro On. Mohamed Ibrahim Egal a Ministro dell'Industria e Commercio «ad interim».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 78 della Costituzione;

VISTO l'art. 8, secondo comma della Legge 3 Giugno 1962, n. 14, e successive modifiche sull'Ordinamento del Governo;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina del Primo Ministro On. Mohamed Ibrahim Egal a Ministro dell'Industria e Commercio «ad interim», essendo il Titolare On. Mohamud Ali Nur Daar in procinto di partire per l'estero;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Con decorrenza 21 Luglio 1968, l'On. Mohamed Ibrahim Egal, Primo Ministro, è nominato Ministro dell'Industria e Commercio «ad interim».

Mogadiscio, li 21 Luglio 1968.

ABDIRASCID ALI SCERMARKE

Il Primo Ministro

MOHAMED HAGI IBRAHIM EGAL

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

23 Luglio 1968, n. 170.

Nomina del Ministro dell'Interno On. Yassin Nur Hassan a Primo Ministro «ad interim».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 78 della Costituzione;

VISTO l'art. 8, secondo comma della Legge 3 Giugno 1962, n. 14, e successive modifiche sull'Ordinamento del Governo;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina del Ministro dell'Interno On. Yassin Nur Hassan a Primo Ministro «ad interim», essendo il Titolare On. Mohamed Ibrahim Egal in procinto di partire per l'estero;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Con decorrenza 24 Luglio 1968, l'On. Yassin Nur Hassan Ministro dell'Interno è nominato Primo Ministro «ad interim».

Mogadiscio, 23 Luglio 1968.

ABDIRASCID ALI SCERMARKE

Il Primo Ministro

MOHAMED HAGI IBRAHIM EGAL.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

23 Luglio 1968, n. 171.

Nomina del Ministro dell'Agricoltura On. Ali Omar Scego a Ministro degli Affari Esteri «ad interim».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 78 della Costituzione;

VISTO l'art. 8, secondo comma della Legge 3 Giugno 1962, n. 14, e successive modifiche sull'Ordinamento del Governo;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina del Ministro dell'Agricoltura On. Ali Omar Scego a Ministro degli Affari Esteri «ad interim», essendo il Titolare On. Hagi Farah Ali Omar in procinto di partire per l'estero

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Con decorrenza 24 Luglio 1968, l'On. Ali Omar Scego Ministro dell'Agricoltura è nominato Ministro degli Affari Esteri «ad interim».

Mogadiscio, 23 Luglio 1968.

ABDIRASCID ALI SCERMARKE

Il Primo Ministro

MOHAMED HAGI IBRAHIM EGAL

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

23 Luglio 1968, n. 172

Nomina del Ministro della Sanità e Lavoro On. Mohamed Sceikh Mohamed Dahir a Ministro delle Informazioni «ad interim».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 78 della Costituzione;

VISTO l'art. 8, secondo comma della Legge 3 Giugno 1962, n. 14, e successive modifiche sull'Ordinamento del Governo;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina del Ministro della Sanità e Lavoro On. Mohamed Sceikh Mohamed Dahir a Ministro delle Informazioni «ad interim», essendo il Titolare On. Ali Mohamed Ossoble in procinto di partire per l'estero;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Con decorrenza 24 Luglio 1968, l'On. Mohamed Sceikh Mohamed Dahir Ministro della Sanità e Lavoro è nominato Ministro delle Informazioni «ad interim».

Mogadiscio, 23 Luglio 1968.

ABDIRASCID ALI SCERMARKE

Il Primo Ministro

MOHAMED HAGI IBRAHIM EGAL

DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA E AFFARI RELIGIOSI

12 Giugno 1968, n. 173.

Nomina della Commissione Speciale per l'Albo dei Procuratori Sciaraitici per l'anno 1968.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83, 2° comma della Costituzione;

VISTO l'art. 14, dell'Ordinamento del Governo emanato con Legge 3 Giugno 1962 e successive modifiche;

VISTA la Legge 27 Giugno 1958, n. 21 rep. (Patrocinio Legale), articolo 4;

RAVVISATA l'opportunità di dover procedere alla nomina dei componenti la Commissione Speciale per l'Albo dei Procuratori Sciaraitici, in osservanza al disposto del citato art. 4;

RITENUTO che, a nome del detto art. 4 la Commissione è competente sia a provvedere all'esame dei nuovi candidati, sia a tenere e a rivedere l'Albo dei Procuratori Sciaraitici;

DECRETA:

Art. 1

La Commissione per la tenuta dell'Albo dei Procuratori Sciaraitici, e per l'ammissione all'Albo stesso dei Procuratori Sciaraitici, per l'anno 1968, è composta come segue:

- | | | |
|-------|--------------------------------------|------------|
| 1. -- | Magistrato Sceik Ahmed Nur Abdullahi | Presidente |
| 2. -- | Magistrato Sceik Mohamed Iman Aden | Membro |
| 3. | Magistrato Sceik Abdi Faghi Addo | Membro |
| 4. | Signor Abdullahi Hassan Adde | Segretario |

Art. 2

La Commissione Speciale di cui al precedente articolo è competente:

- a) alla tenuta ed all'aggiornamento dell'Albo dei Procuratori Sciaraitici;
- b) all'esame di idoneità dei candidati all'iscrizione nell'Albo predetto;
- c) alla formulazione del giudizio di idoneità all'iscrizione all'Albo previsto nell'art. 4 terzo comma della citata Legge n. 21 del 1958.

Art. 3

L'esame di idoneità, di cui alla lettera b) del precedente articolo, consiste in una prova scritta e in una prova orale di diritto islamico

Art. 4

Sono ammessi all'esame i cittadini somali, muniti dei requisiti dell'elettorato attivo di cui all'art. 2 della Legge 22 Gennaio 1964, n. 4 sulle elezioni politiche, che ne facciano regolare domanda in carta bollata, diretta alla Commissione Speciale.

Art. 5

La determinazione dei termini per la presentazione delle domande, nonché delle date e delle modalità degli esami stessi, è stabilita dalla Commissione Speciale, mediante deliberazione pubblica sul Bollettino Ufficiale.

Art. 6

Il presente Decreto ha decorrenza immediata.

Mogadiscio, li 12 Giugno 1968.

IL MINISTRO
Aden Scire Giama

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 96.

Mogadiscio, li 14 Luglio 1968.

Il Magistrato ai Conti:

MOHAMOUD ISSE SALWE

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Dipartimento Fondiario e del Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 21-5-1967, i Signori Scek Mohamed Aden e Scerif Mohamed Hassan hanno chiesto in concessione, a scopo edilizio, un appezzamento di terreno demaniale, a forma rettangolare con i lati di mt. 25x12 e superficie di mq. 300, sito in Mogadiscio in Villaggio Seilbis e confinante a Nord con la concessione del Sig. Hussien Basale, a Ovest con quella della Signora Faduma Hagi, a Est con Fidou Doale, ed a Sud con Via del P. R.

Meglio identificato nella planimetria della quale gli interessati possono prendere visione presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio.

Si accordano giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, li 20 Maggio 1968.

p. Il Direttore
Mohamed Maie Hagi

SOCIETA' AZIONARIA COLTIVATORI AGRICOLI - S.A.C.A.

Sede Sociale in SCIALAMBOT (Somalia)

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1967

A T T I V O

Immobilizzi:

- Immobili	Shs. So.	217.878,42		
-- Impianti	» »	16.911,30		
- Macchine e attr.	» »	1.391.103,88		
- Mobili	» »	61.325,30		
- Centri Raccolta	» »	2.785.648,02	Shs. So.	4.472.866,92

Azionisti conto sottoscrizione	» »	706.800,00		
Banche	» »	598.511,69		
Casse	» »	22.755,40		
Effetti attivi	» »	37.970,00		
Partecipazioni Azionario	» »	12.869,50		
Merci	» »	3.995.464,53		
Debitori diversi	» »	13.326.389,66		
Perdite esercizi precedenti	» »	928.890,46		

Shs. So.	24.102.518,16
» »	2.230.112,34

Sh. So.	26.332.630,50
---------	---------------

CONTI D'ORDINE

Depositi cauzioni amministratori	Shs. So.	39.000,00
Effetti a garanzia Mutuo IMI	» »	1.078.515,39

Shs. So.	27.450.145,89
----------	---------------

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1967

P A S S I V O

Capitale Sociale	Shs. So.	4.200.000,00
Riserva Ordinaria	» »	25.926,65
Fondo Ammortamento	» »	948.856,92
Fondo liquidazione personale	» »	344.039,85
Fondo svalutazione	» »	525.000,00
Banche	» »	8.805.713,87
Effetti passivi	» »	482.305,72
Creditori diversi	» »	11.000.787,49

Shs. So.	26.332.630,50
----------	---------------

CONTI D'ORDINE

Depositanti cauzioni amministratori	»	»	39.000,00
Sottoscrittori p. effetti a garanzia IMI	»	»	1.078.515,39
	Shs.	So.	27.450.145,89

PERDITE E PROFITTI

S P E S E

Spese Generali - Oneri vari	Shs.	So.	2.824.129,86
Perdita gestione pozzi	»	»	429.700,90
Perdita c/. esportazione	»	»	112.683,83
Perdita c/. noleggi piroscafi	»	»	718.556,22
	Shs.	So.	4.085.070,81

R I C A V I

Commissioni spedizioni banane	Shs.	So.	1.367.300,72
Utili su merci	»	»	202.207,05
Proventi vari	»	»	106.773,02
Sopravvenienze (saldo)	»	»	178.677,63
	Shs.	So.	1.854.958,47
Perdita d'esercizio	»	»	2.230.112,34
	Shs.	So.	4.085.070,81

Per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONI
Il Vice Direttore

(502)

G. Bellati

SOCIETA' FINANZIARIA SOMALA (SO.FI.SO.) Soc. per Az.
Sede in Chisimaio - Capitale Shs. So. 12.000 Interamente versato

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Dal Verbale dell'Assemblea Straordinaria dell'8 Giugno 1968, ricevuto dal Notaio Dott. Mohamed Warsama Ali Danet di Mogadiscio con suo atto di repertorio N. 12353, registrato a Mogadiscio il 25 Giugno 1968 al N. 479 Atti Pubblici Vol. 18, omologato dal Giudice Regionale del Benadir in data 15 Luglio 1968, risulta presa una delibera di aumento del Capitale Sociale da Shs. So. 12.000 a Shs. So. 1.200.000 e conseguente modifica dell'Art. 5 dello Statuto Sociale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONI

(503)

SOCIETA' AGRICOLTORI GIUBA — S.A.G. — CHISIMAIO

S.p.A. — Capitale Sociale Versato Shs. So. 1.100.000

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Dal Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, tenutasi in Chisimaio, presso la Sede Sociale, il giorno 7 Giugno 1968, risultano prese le seguenti deliberazioni:

1. — Approvazione del Bilancio e del Conto Perdite & Profitti dell'Esercizio chiuso al 31 Dicembre 1967 con le seguenti risultanze, al netto di conti d'ordine:

B I L A N C I O

Attività	Shs.	So.	13.462.108,84
Passività	»	»	13.462.108,84

CONTO PERDITE E PROFITTI

Ricavi - Proventi	Shs.	So.	2.262.830,85
Spese - Oneri Gener. - Ammortamenti	»	»	2.262.830,85

2. — Elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, per il biennio 1968-1969, nelle persone dei Signori: Ali Issa Ali, Fantoni Silvano, Gallotti Franco, Gandolfi Dott. Celestino, Gardini Dott. Dino, Hagi Aden Aschir, On.le Hussen Omar Hassan, Mazzi Liliana, Mohamed Fundi Matama, Comm. Reinerio Spirito, Said Mohamed Giama.
3. — Elezione dei membri del Collegio Sindacale, per il biennio 1968-1969, nelle persone dei Signori: Salvi Rag. Arturo, presidente; Mohamed Issa Osman e Nur Ahmed Abdulle, sindaci effettivi; De Gennaro Vincenzo e Copasso Giovanni, sindaci supplenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(504)

SOCIETA' COMMERCIALE ITALO SOMALA — S.C.I.S.
Società per Azioni con Sede in Mogadiscio
Capitale Sociale Shs. So. 5.000.000 Interamente Versato

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Dal Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, tenutasi il giorno 24 Maggio 1968, in seconda convocazione, in Milano, Piazzetta Bossi 2, risultano prese le seguenti deliberazioni:

1. — Approvazione del Bilancio e del Conto Perdite & Profitti dell'Esercizio chiuso al 31 Dicembre 1967 con le seguenti risultanze, al netto dei conti d'ordine:

B I L A N C I O

Attività	Shs. So.	9.725.731,67
Passività	» »	9.624.851,27
Utile dell'Esercizio	Shs. So.	100.880,40

CONTO PERDITE & PROFITTI

Utili lordi	Shs. So.	1.195.105,07
Spese e Oneri Generali	» »	1.094.224,67
Utile dell'Esercizio	Shs. So.	100.880,40

2. — Approvazione del seguente riparto — utili:

Utile netto	Shs. So.	100.880,40
- 5% alla Riserva Ordinaria	» »	5.044,09
	Shs. So.	95.836,38

+ residuo utili esercizio precedente	» »	6.080,11
	Shs. So.	101.916,49

Al Capitale Sociale:

Shs. So. 5 a ciascuna delle 20.000 azioni	» »	100.000,00
Residuo a nuovo	Shs. So.	1.916,49

3. — Approvazione della proposta di destinazione agli Azionisti di Shs. So. 100.000,00 della Riserva Straordinaria, a integrazione del dividendo, in ragione di Shs. So. 5 per azione.
4. — Determinazione in sette del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nomina, per il triennio 1968-1969-1970, alla carica di Amministratore dei Signori: On.le Mohamed Ahmed Allore, Dott. Federico Bruno, Arch. Alfredo Campanini, On.le Dott. Mohamed Jusuf Aden Muro, Dott. Massimo Riso.
5. — Nomina dei membri del Collegio Sindacale, per il triennio 1968-1969-1970, nella persona dei Signori: Dott. Carlo Galimberti, presidente; Rag. Felice Monticelli e Rag. Arturo Salvi, sindaci effettivi; Rag. Roberto Muggetto e Dott. Abdulkadir Osman Seek Maò, sindaci supplenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(505)

ARREDAMENTI METALLICI SOMALI — AR.ME.S. — S.p.A.

Sede in Mogadiscio — Capitale Sociale Shs. So. 600.000

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Dal Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi in Mogadiscio, presso la Sede Sociale, il giorno 8 Giugno 1968, in prima convocazione, risultano prese le seguenti deliberazioni:

1. — Approvazione del Bilancio e del Conto Perdite & Profitti dell'Esercizio chiuso al 31 Dicembre 1967 con le seguenti risultanze al netto dei conti d'ordine:

B I L A N C I O

Attività	Shs. So.	1.200.053,66
Passività	» »	1.141.305,03
Utile dell'Esercizio	Shs. So.	58.748,63

C O N T O P E R D I T E E P R O F I T T I

Spese - Oneri	Shs. So.	194.101,87
Ricavi - Proventi	» »	252.850,50
Utile dell'Esercizio	Shs. So.	58.748,63

2. — Approvazione del seguente riparto - utili:

— 5% dell'utile netto di Shs. So.

58.748,63 a Riserva	Shs. So.	2.937,43
e dei restanti	» »	55.811,20

15% a disposizione dell'Amministratore Unico

» » 8.371,68

— 85% agli Azionisti

» » 47.439,52

Shs. So. 58.748,63

L'AMMINISTRATORE UNICO